IL DIRITTO DI PETIZIONE

La presente nota tematica illustra il diritto di petizione nell'UE, compresi la base giuridica, gli obiettivi, i criteri di ammissibilità e le procedure. Essa spiega le modalità di presentazione ed esame delle petizioni, il ruolo del Parlamento europeo e della sua commissione per le petizioni nel loro trattamento e le principali azioni di follow-up disponibili. Sottolinea inoltre l'importanza delle petizioni come strumento di democrazia partecipativa e di controllo dell'applicazione del diritto dell'UE.

BASE GIURIDICA

— Articoli 20, 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabiliscono i diritti dei cittadini dell'UE, compreso il diritto di petizione (istituito per la prima volta dal trattato di Maastricht);

— articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce altresì il diritto di petizione.

OBIETTIVI

Il diritto di petizione mira a:

— fornire ai cittadini e ai residenti dell'UE un canale diretto e accessibile per dare voce alle proprie preoccupazioni, chiedere un intervento o presentare denunce presso le istituzioni dell'UE;

— permettere ai cittadini di contribuire al controllo dell'attuazione del diritto e delle politiche dell'UE.

PROCEDURA E TRATTAMENTO DELLE PETIZIONI

A. Ricevibilità e requisiti (articolo 227 TFUE)

Il diritto di petizione è accessibile a qualsiasi cittadino dell'Unione e a ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, individualmente o in associazione con altri.

Per essere ricevibili, le petizioni devono riguardare questioni che rientrano nell'ambito delle attività dell'UE e che concernono direttamente i loro autori: quest'ultima condizione è applicata in senso molto ampio.

B. Procedura

La procedura per il trattamento delle petizioni è stabilita dagli articoli da 226 a 230 e dall'allegato VI (XX) del regolamento del Parlamento europeo, che attribuiscono la competenza in materia alla commissione per le petizioni.

1. Requisiti formali

Le petizioni devono riportare il nome, la nazionalità e l'indirizzo di ciascun firmatario ed essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE. Possono essere presentate per via elettronica tramite il portale web delle petizioni del Parlamento europeo o per posta.

2. Ricevibilità sostanziale

Le petizioni che soddisfano tali requisiti formali sono deferite alla commissione per le petizioni che decide innanzitutto se sono ricevibili. A tal fine, essa verifica che l'oggetto rientri nell'ambito delle attività dell'UE. In caso contrario, la petizione è dichiarata irricevibile. Il firmatario è informato di tale decisione e dei relativi motivi. I firmatari sono spesso invitati a rivolgersi a un'altra autorità nazionale, dell'UE o internazionale. Il principale motivo per cui le petizioni sono dichiarate irricevibili è che i firmatari confondono le competenze, le responsabilità e le possibilità di azione e di ricorso dell'Unione europea e quelle degli Stati membri e di altre organizzazioni e organi internazionali (quali le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa), anche in relazione all'applicabilità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Esame delle petizioni

A seconda delle circostanze, la commissione per le petizioni può intraprendere una o più delle seguenti azioni:

— chiedere alla Commissione di effettuare un esame preliminare della petizione e fornire informazioni sulla sua conformità con la pertinente legislazione dell'UE;

— trasmettere la petizione ad altre commissioni del Parlamento per conoscenza o per ulteriori azioni (una commissione può, ad esempio, fornire un parere alla commissione per le petizioni, discutere o prendere in considerazione una petizione nella sua attività legislativa, politica o di controllo);

— se la petizione riguarda un caso specifico che esige un esame individuale, la commissione può mettersi in contatto con le istituzioni o le autorità competenti o intervenire tramite la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato per trovare una soluzione;

— adottare ogni altra misura ritenuta appropriata per cercare di risolvere la questione o fornire una risposta adeguata alla petizione.

La commissione decide altresì se iscrivere le petizioni all'ordine del giorno di una sua riunione. In tal caso, sono invitati il firmatario, la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri. Nel corso di tale riunione, i firmatari, se lo desiderano, presentano la loro petizione. La Commissione prende quindi posizione oralmente e illustra la risposta scritta alle questioni sollevate nella petizione. Possono essere invitati a intervenire anche rappresentanti degli Stati membri interessati. I membri della commissione per le petizioni hanno poi la possibilità di scambiare opinioni sulle questioni sollevate nel corso del dibattito e di proporre ulteriori azioni.

In casi specifici, la commissione può decidere di organizzare un'audizione o un seminario, condurre una missione di informazione nel paese o nella regione interessati, approvare una relazione di missione in cui formula le sue osservazioni e raccomandazioni oppure preparare e presentare una relazione completa o una breve proposta di risoluzione che sarà votata dal Parlamento in Aula. Può inoltre decidere di rivolgere interrogazioni orali alla Commissione e/o al Consiglio e di procedere a un dibattito in Aula.

Se la petizione riguarda una questione d'interesse generale che rivela il recepimento o l'applicazione non corretti del diritto dell'Unione, può sollecitare la Commissione

a prendere provvedimenti nei confronti dello Stato membro in questione, anche attraverso una procedura d'infrazione.

4. Archiviazione

Una petizione può essere archiviata dalla commissione in varie fasi della procedura, ad esempio dopo l'adozione di una decisione in merito alla ricevibilità da parte della commissione, dopo una discussione durante una riunione della commissione, quando non è possibile intraprendere ulteriori azioni in relazione alla petizione, quando una petizione è ritirata dal firmatario o quando il firmatario non risponde entro un determinato termine a una richiesta di ulteriori informazioni.

5. Trasparenza

Le petizioni presentate al Parlamento diventano documenti pubblici. Le sintesi delle petizioni sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'UE sul portale web delle petizioni del Parlamento dopo che la commissione per le petizioni ha adottato una decisione sulla ricevibilità, congiuntamente ad altri documenti pertinenti.

I firmatari sono informati per iscritto di tutte le decisioni della commissione relative alle loro petizioni e delle motivazioni alla base di tali decisioni; ricevono inoltre tutte le informazioni e la documentazione pertinenti, ove opportuno, non appena le decisioni diventano disponibili.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

In base ai trattati, il Parlamento è il destinatario delle petizioni e pertanto ad esso incombe la responsabilità di garantire che le preoccupazioni espresse in tali petizioni siano tenute pienamente in considerazione in seno all'UE. Per svolgere tale compito nel modo migliore possibile, ha incaricato una commissione apposita, la commissione per le petizioni, di gestire le petizioni e coordinare le attività di seguito dell'istituzione.

Come evidenziato nelle sue relazioni annuali sulle deliberazioni della commissione dell'anno precedente, il Parlamento ha sempre considerato le petizioni un elemento fondamentale della democrazia partecipativa. Tali relazioni forniscono informazioni dettagliate sul numero delle petizioni ricevute, sul loro formato, stato, esito, paese, lingua, nazionalità e argomento, nonché informazioni sul portale web, sulle relazioni con la Commissione, il Consiglio e il Mediatore, sulle missioni d'informazione, sulle audizioni pubbliche, sugli studi realizzati e su altre questioni chiave. Il Parlamento ha altresì sottolineato la loro importanza nel segnalare casi di recepimento e attuazione non corretti del diritto dell'UE da parte degli Stati membri. Infatti, diverse petizioni hanno dato luogo ad azioni legislative o politiche, procedure "EU Pilot", pronunce pregiudiziali o procedure di infrazione.

La commissione per le petizioni è particolarmente attiva nell'ambito dei diritti fondamentali (tra cui i diritti dei minori, le discriminazioni, i diritti delle minoranze, la giustizia, la libertà di circolazione, i diritti di voto e la Brexit), nonché dell'ambiente e del benessere degli animali, del mercato interno, dei diritti sociali, della migrazione, degli accordi commerciali e della salute pubblica. In particolare, la commissione svolge un ruolo importante nella tutela dei diritti delle persone con disabilità nell'ambito del quadro dell'UE per la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con

disabilità e organizza inoltre un seminario annuale, che si tiene nel mese di dicembre, sulle questioni connesse alla disabilità.

Per garantire che le questioni sollevate nelle petizioni siano trattate e risolte sono disponibili diversi strumenti: le missioni di informazione, le audizioni pubbliche, i seminari e la realizzazione di studi. Un altro strumento è la rete per le petizioni, creata nel 2016 per garantire una maggiore cooperazione con le altre commissioni in relazione alle petizioni, così come la cooperazione e il dialogo con i parlamenti e le autorità nazionali e con le altre istituzioni dell'UE, in particolare la Commissione e il Mediatore europeo.

Nel 2014 il Parlamento ha inoltre lanciato il portale web delle petizioni, che ha migliorato la visibilità e la trasparenza delle petizioni. Il portale fornisce inoltre informazioni sulle modalità alternative con cui i cittadini dell'UE possono presentare ricorso o dare voce alle proprie preoccupazioni a livello dell'UE, compresi strumenti quali l'iniziativa dei cittadini europei, SOLVIT, il Mediatore europeo e la piattaforma "Dì la tua" della Commissione.

Nel corso della legislatura 2024–2029, la maggior parte delle petizioni hanno riguardato i seguenti ambiti: ambiente; sanità; diritti fondamentali, democrazia e applicazione del diritto dell'UE; uguaglianza e diversità; disabilità; condizioni di lavoro; piccole e medie imprese; trasporti e libera circolazione. Nel 2025 il Parlamento ha ricevuto 2 971 petizioni, e il numero di petizioni presentate continua ad aumentare.

La presente nota tematica è stata elaborata dal dipartimento tematico Cittadini, uguaglianza e cultura del Parlamento europeo. Per maggiori informazioni sull'argomento, si rimanda alla pagina web della commissione per le petizioni.

Katharina VINSON
04/2026